

N. R.G. 2015/68664



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **68664/2015** promossa da:

[REDACTED], con il proc. dom. avv. VIDO FEDERICO, VIA
PERUGINO, 9 20135 MILANO e l'avv. ,

attore

contro

**C.T. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA
UTG (C.F. 80101710152),
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589),
PUBBLICO MINISTERO**

convenuto

Il giudice dott. Francesco Ferrari,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/2/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

1. Con ricorso depositato il 04/11/2015, [REDACTED] ha tempestivamente impugnato il provvedimento del 05.10.2015, notificatogli il 06.10.2015, con il quale la Commissione Territoriale di Milano ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale, chiedendo che fosse accolta la domanda di protezione internazionale e gli fosse riconosciuto, in principalità, lo *status* di rifugiato e, in via gradata, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria.



2. All'udienza il ricorrente ha sostanzialmente confermato quanto già in precedenza aveva dichiarato avanti la Commissione Territoriale, riferendo: *“sono venuto via dal Bangladesh per problemi di carattere politico; io sono del partito BNP ed ero capo di un circolo e sono stato minacciato dai rappresentanti del partito opposto e sono stato colpito, tanto che sono dovuto andare all'ospedale per un mese; sono stato aggredito anche in ospedale e quindi sono scappato dallo zio in altra provincia; sono stato un mese da mio zio; mio padre è morto per lo spavento; i miei avversari mi cercavano anche nella provincia vicina dove stava mio zio, per cui sono scappato a Dacca, dove sto due o tre mesi; qui altri capi del partito mi hanno minacciato e quindi sono andato in Libia, perchè per la Libia mi hanno dato subito il visto; sono partito in aereo da Dacca, ho fatto scalo in Qatar e sono arrivato a Benghasi; sono arrivato nel 2013; il biglietto mi è stato pagato da miei parenti, alcuni a Dacca e altri fuori Dacca, tramite denaro fattomi arrivare attraverso la banca.*

Ero capo del BNP in un piccolo villaggio e il BNP è un partito presente su tutto il territorio nazionale e attualmente è al Governo; ho denunciato l'aggressione in polizia, ma questi mi hanno detto di lasciare stare, perchè appoggiano le forze dell'opposizione; anzi il BNP è partito di opposizione e non al Governo; conosco altri capi locali del BNP i quali erano ancora in Bangladesh; tutti i capi del BNP sono minacciati.”

Il ricorrente ha inoltre esibito documentazione volta a provare la sua appartenenza al partito BNP, nonché la morte del padre a seguito del suo ricovero.

3. Orbene, al riguardo si osserva che in materia di richiesta di protezione internazionale è frequente e del tutto ragionevole che il ricorrente non sia in grado di esibire alcuna documentazione specifica comprovante integralmente il proprio racconto. In tale situazione assume pertanto decisivo rilievo preliminare il vaglio circa la attendibilità del racconto fornito dal ricorrente, che deve poggiarsi sui cardini della sua intrinseca verosimiglianza, della sua precisione e della sua costanza.

Nel caso di specie tale vaglio conduce ad un esito positivo.

Il ricorrente, infatti, ha reso una ricostruzione dei fatti del tutto coerente con quanto già in precedenza dichiarato avanti la Commissione e, a fronte delle domande rivoltegli, ha fornito una versione tale da far attribuire al racconto una intrinseca verosimiglianza.

Riconosciuta, quindi, l'attendibilità e credibilità del ricorrente, deve rilevarsi come inoltre vi siano



elementi che facciano ritenere che egli abbia subito una persecuzione personale nel suo Paese d'origine, dai quali far discendere il fondato timore che, ove vi facesse ritorno, sarebbe esposto a persecuzione ulteriore.

In particolare, si ritiene che abbia subito atti persecutori in relazione alla sua attività politica, tali da giustificare la concessione dello status di rifugiato.

Nel caso di specie, pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, con riferimento alla maggior protezione connessa allo *status* di rifugiato.

Innanzitutto è da considerarsi rifugiato il *“Cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”* (Conv. Ginevra 1951, capo A, par. 2; art. 2 Dir. 2004/83/CE; art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 251 del 19.11.2007).

Affinchè possa essere riconosciuto lo status di rifugiato, è necessario che siano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 251/2007.

L'art. 7 del d.lgs. 251/2007, individua nel comma 1 i criteri identificativi degli atti di persecuzione che devono alternativamente:

“a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”, mentre nel comma 2 specifica, in via esemplificativa, la forma che possono assumere gli atti di persecuzione, tra cui sono ricompresi gli atti di violenza fisica o psichica.

È inoltre necessario che gli atti di persecuzione identificati in base all'articolo di cui sopra, debbano essere riconducibili ai motivi indicati nell'art. 8 del d.lgs. n. 251/2007, tra i quali rileva nel caso specifico l'opinione politica, ossia la *“professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi,*



indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti”(art. 8 lett. e) d.lgs. 251/2007).

Ai fini dell'accoglimento della domanda in esame, pertanto, è necessaria una valutazione positiva in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 251/2007.

In particolare tra le cause di esclusione si annoverano l'aver commesso al di fuori dello Stato italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave, ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un motivo politico, riconducibili nell'alveo dei reati gravi.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha narrato di aver subito diverse aggressioni riconducibili alla sua militanza politica nel partito BNP, attualmente partito di opposizione in Bangladesh.

Ha inoltre specificato come le aggressioni fossero rivolte nei confronti della sua persona in quanto *leader* locale del BNP e, che fossero finalizzate alla cessazione integrale dell'attività politica, che si concretizzava sia nella propaganda politica in quanto tale che nell'organizzazione dei comizi locali. Si ritiene pertanto, dall'analisi del racconto e dai documenti esibiti dal ricorrente concernenti la sua appartenenza al BNP, che egli sia stato sottoposto ad atti persecutori, concretizzatisi nella violenza fisica ai danni della sua persona, in ragione delle opinioni politiche dal medesimo professate.

Inoltre dall'analisi dei report riferibili a diverse organizzazioni internazionali, si evince come il Bangladesh sia stato teatro di scontri politici a partire dal 2010 e che la situazione, a partire dalle elezioni governative del gennaio 2014, sia caratterizzata da una *escalation* di violenza a danno dei membri del BNP.

Nello specifico il The Guardian ha evidenziato che nel gennaio 2015, in occasione dell'anniversario delle precedenti elezioni, è stato arrestato il segretario generale del partito in concomitanza con più di 400 militanti del BNP, di cui quattro sono morti negli scontri occorsi con i militanti del partito di maggioranza Awami League. (<http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/bangladesh-opposition-leader-urges-supporters-to-defy-protests-ban>)

Altri arresti e aggressioni contro i membri del partito del ricorrente sono stati attestati anche dal Freedom House nel "Freedom in the World 2014", documento reperibile sul sito Refworld, nonché dal Report del 1 luglio 2014 stillato da Odhikar, nell'ambito dell'attività di monitoraggio semestrale dei diritti umani (six-Months Human Rights Monitoring Report).



Di particolare rilievo è inoltre il report di Refworld, che evidenzia come la continua escalation di violenza politica abbia suscitato particolare preoccupazione presso le Nazioni Unite, le quali, in accordo con l'Office for the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), hanno invitato i partiti politici del Bangladesh a trovare un accordo e a cessare la violenza in atto. (<http://www.refworld.org/docid/54be12574.html>).

Orbene, nel caso di specie, sulla base della narrazione effettuata dal ricorrente, unitamente ai report sull'attuale situazione presente nel Bangladesh, si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 2, 7, 8, del d.lgs. n. 251/2007, ritenendosi dunque sussistente altresì il fondato timore del ricorrente di essere sottoposto nuovamente a persecuzione di natura politica in caso di rientro in patria e, per l'effetto, si riconosce lo status di rifugiato.

Si rileva, inoltre, il difetto dei requisiti previsti dall'art. 12 del d.lgs. n. 251/2007, a norma del quale lo status di rifugiato è comunque negato se lo straniero costituisce un pericolo per lo Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p.

Nulla sulle spese non essendosi costituito nessuno per i resistenti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie il ricorso e riconosce ad [REDACTED] la protezione internazionale e, in particolare, lo status di rifugiato;
- Nulla per le spese
- Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.

Si comunichi.

Milano, 7 marzo 2016

Il giudice
Francesco Ferrari

